



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali.



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DEI RILIEVI RURALI
PSR Sardegna
2007-2013

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005

ASSE 2

MISURA 226 – RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI

- **Azione 226.1 - Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi -**
- **Azione 226.4 - Microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione all'erosione e al dissesto –**

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI PROGETTI INDIVIDUALI

Sommario

1. Descrizione ed obiettivi generali della misura	4
2. Principali riferimenti normativi.....	4
Comunitari	4
Nazionali	6
Forestali	6
Amministrativi.....	6
Sviluppo rurale	7
Regionali	7
Forestali	7
Amministrativi.....	8
Sviluppo rurale	8
Altre discipline pertinenti.....	9
3. Portata finanziaria e ripartizione delle risorse	9
4. Intensità dell'aiuto	10
5. Massimali di finanziamento.....	10
6. Criteri di ammissibilità/esclusione	10
6.1 Localizzazione dell'intervento.....	10
6.2 Soggetti beneficiari e condizioni generali di ammissibilità.....	11
6.3 Superfici ammissibili e requisiti di ammissibilità aziendale.....	12
6.4 Esclusioni specifiche	12
7. Criteri di valutazione	12
7.1 Criteri comuni a tutte le azioni	13
7.2 Azione 226.1 - Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi	13

7.2.1	Priorità legate alla localizzazione e alla dimensione della superficie di intervento ..	13
7.3.	Azione 226.4 - Microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione all'erosione e al dissesto	14
7.3.1.	Priorità legate alla localizzazione e al metodo di intervento	14
7.4	Ulteriori specifiche	14
8.	Tipologia degli investimenti ammissibili.....	14
8.1	Disposizioni comuni alle Azioni.....	14
8.1.1	Azione 226.1 Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi .	15
8.1.2	Azione 226.4 Microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione all'erosione e al dissesto	15
9.	Soggetto responsabile dell'attuazione.....	16
10.	Spese ammissibili.....	16
11.	Procedure operative	18
11.1	Attestazione delle superfici forestali da parte del C.F.V.A.....	18
11.2	Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.....	18
11.3	Presentazione delle domande di aiuto.....	19
11.3.1	Fase online.....	19
11.3.2	Fase di presentazione del cartaceo.....	20
11.4	Ricevibilità	21
11.5	Controlli amministrativi	22
11.5.1	Ammissibilità dell'operazione.....	22
11.5.2	Rispetto dei criteri di valutazione	22
11.6	Emissione delle graduatorie	22
11.7	Presentazione dei progetti.....	23
11.8	Istruttoria del progetto	25
11.9	Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento	28
11.10	Procedura per il pagamento dell'I.V.A. a soggetti pubblici	30

11.11 Proroghe.....	30
11.12 Varianti	31
11.13 Revoche.....	32
11.14 Modalità e termini di presentazione delle domande di pagamento dell'anticipo	33
11.15 Stati di avanzamento lavori (SAL)	33
11.16 Liquidazione finale.....	33
12. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	35
13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO BENEFICIARIO	36
14. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	37
15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE	37
16. RECESSO DAGLI IMPEGNI	38
17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	38
18. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	38
19. DISPOSIZIONI FINALI	38
GLOSSARIO	39

1. Descrizione ed obiettivi generali della misura

La misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" prevede un aiuto ai detentori di superfici forestali per la realizzazione di interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio forestale, garantire la pubblica incolumità tramite la prevenzione degli incendi boschivi, delle calamità naturali o di altre cause di distruzione dei boschi, nonché la ricostruzione dei boschi danneggiati o distrutti.

L'obiettivo perseguito dalla misura consiste nel contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso la protezione e la ricostituzione delle superfici boscate danneggiate, al fine di ridurre le emissioni di CO₂ e il mantenimento dell'efficienza degli ecosistemi forestali.

La misura è direttamente finalizzata agli obiettivi specifici dell'Asse 2 di "conservazione della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di sistemi forestali ad alto valore naturale", "promuovere i sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare i fenomeni di erosione e di desertificazione" e "tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale".

2. Principali riferimenti normativi

Comunitari

- **Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004** relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- **Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005**, relativo al finanziamento della politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- **Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005** e ss.mm.ii. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che istituisce la nuova fase di programmazione 2007-2013;
- **Decisione del Consiglio n. 2006/144/CE del 20 febbraio 2006**, relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e ss.mm.ii.;
- **Reg. (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea del 21 giugno 2006**, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR e ss.mm.ii.;
- **Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione Europea del 21 giugno 2006**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e ss.mm.ii.;
- **Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione Europea del 5 settembre 2006**, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- **Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006** relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

- **Reg. (CE) n. 1848/2006 della Commissione Europea del 14 dicembre 2006**, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- **Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006** e ss.mm.ii. recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007** e ss.mm.ii., di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna;
- **Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009**, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e ss.mm.ii.;
- **Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009** che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009** recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- **Reg. (CE) n. 884/2009 della Commissione Europea del 23 settembre 2009**, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione e ss.mm.ii.;
- **Reg. (CE) n. 1122/2009 della Commissione Europea del 30 novembre 2009**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo e ss.mm.ii.;
- **Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009**, che modifica la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007;
- **Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea del 27 gennaio 2011** che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e ss.mm.ii.;
- **Regolamento in esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011**, che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione sui beneficiari dei finanziamenti

provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Nazionali

Forestali

- R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
- R.D.L. n. 1126 del 16 maggio 1926 - Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - Legge-quadro in materia di incendi boschivi. G.U. 30 novembre 2000, n. 280.
- Decreto Legislativo n. 227 del 18 maggio 2001 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" art. 149 lett. c) - Interventi non soggetti ad autorizzazione;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 giugno 2005 - Linee guida di programmazione forestale;
- Programma Quadro per il Settore Forestale approvato in Conferenza Stato - Regioni del 18 dicembre 2008.

Amministrativi

- **Legge n. 689/81**, modifiche al sistema penale;
- **Legge n. 898/86** – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii. (legge n 300/2000);
- **Legge n. 241 del 25 febbraio 1990**, relativo a nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
- **D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000** Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
- **Decreto Ministeriale 22 Aprile 2004** di modifica al D.M. 05 Novembre 2001.
- **Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163** - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009**, che disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e ss.mm.ii.;

- **D.P.R. n. 207 del 05/10/2010** Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»
Sviluppo rurale
- **D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503** – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- **Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99** - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- **Circolare ACIU. 2005.210 del 20 aprile 2005** - Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori;
- **Circolare ACIU. 2007.237 del 6 aprile 2007** - Sviluppo Rurale - Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005;
- **Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 1205 del 20.03.2008** recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
- **Decreto Ministeriale del 27 marzo 2008** - Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola;
- **Circolare UM. 2008.36 del 7 novembre 2008** - Sviluppo Rurale - Procedura registrazione debiti - acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti;
- **Documento nazionale** "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni il 18 novembre 2010;
- **Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale (PSN 2007- 2013)**;
- **Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013** – Edizione 1.1.

Regionali

Forestali

- **L.R. 9 febbraio 1994 n. 4** "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola»" BURAS 18 febbraio 1994, n. 6
- **Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 23 agosto 2006 n. 24/CFVA** "Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico" (PMPF regionali)

- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/16 del 19 maggio 2010** “Piano triennale regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2008/2010” Revisione 2010”
 - **Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/21 del 24.01.2006** “Proposta di Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), ai sensi del D.Lgs. 227/2001, art. 3, comma 1”
 - **Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/9 del 27.12.2007** “Procedura per l’approvazione finale del Piano Forestale Ambientale Regionale redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001”
 - **Delibera del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna n. 1 del 14.02.2008** “Adozione definitiva del Piano Forestale Ambientale Regionale ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. n. 19/2006.
 - **L.R. 25 novembre 2004 n. 8** “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.”
 - **Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006** “L.R. n. 8 del 25.11.2004, articolo 1, comma 1. Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo.” NTA art. 12
- Amministrativi
- Legge Regionale n. 40/90 concernente Norme sui rapporti fra i cittadini e l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa e ss.mm.ii;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n° 39/19 del 15 luglio 2008, concernente “Indirizzi per la semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali”;
- Sviluppo rurale
- **Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna (PSR) Sardegna 2007 – 2013**, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e revisionato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009, e ss.mm.ii.;
 - **Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007** recante “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”;
 - **Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008**, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza;
 - **Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale N. 303/DecA/4 del 8 febbraio 2008**, - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013;
 - **Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008** “D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” – Attuazione nella Regione Sardegna.”

- **Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 25534/984 del 16.12.2008** concernente l'obbligo di iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole per i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del PSR 2007/2013.
- **Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3170/Deca/105 del 18.12.2008**, recante "Documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle domande di aiuto del Programma di sviluppo rurale 2007/2013" e ss.mm.ii.;
- **Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma-Agro Pastorale, Autorità di Gestione di PSR 2007/2013 n. 202/5747 del 25/03/2009** riguardante "Disposizioni per l'attuazione delle misure dell'Asse 1 e 2 del PSR 2007/2013";
- **Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 26/22 del 6 luglio 2010**, di applicazione delle disposizioni di cui D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, e delega all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della R.A.S. il compito di disporre "Il sistema di riduzioni ed esclusioni" per ogni singola misura del PSR;
- **Decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della R.A.S. n. 2096/DecA/84 dell'11 agosto 2010**, di applicazione delle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta n. 26/22 del 06.07.2010;
- **Decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della R.A.S. n. 2168/DecA/121 del 20 dicembre 2011** di modifica al Documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle domande di aiuto del Programma di sviluppo rurale 2007/2013;

Altre discipline pertinenti

- **Direttiva n. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004**, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e ss.mm.ii.;
- **Legge 13 agosto 2010, n. 136**, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e ss.mm.ii.

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. Portata finanziaria e ripartizione delle risorse

La dotazione finanziaria della Misura 226 è pari ad €. 8.650.000,00 ripartita come di seguito specificato:

Costo totale	€.	8.650.000,00
Finanziamento pubblico	€.	8.650.000,00
di cui Stato	€.	4.844.000,00
di cui FEASR	€.	3.806.000,00
Spesa privati	€.	0,00

La dotazione complessiva delle risorse messe a bando sarà ripartita tra le azioni come di seguito specificato:

Azione 226.1 Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi € 6.650.000,00

Azione 226.4 Microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione all'erosione e al dissesto € 2.000.000,00

4. Intensità dell'aiuto

Il sostegno copre il 100% del costo complessivo ammissibile degli interventi, erogato a rimborso.

5. Massimali di finanziamento

Il volume massimo di investimento ammissibile (comprese le spese generali se previste), per l'intera durata del PSR, risulta come di seguito stabilito:

- Azione 226.1 - Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi – la spesa massima consentita per azienda è fissata in €. 250.000,00; la spesa media per ettaro di intervento non potrà essere superiore ad €. 1.500,00 al netto delle spese generali;
- Azione 226.4 - Microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione all'erosione e al dissesto - la spesa massima consentita per azienda è fissata in €. 50.000,00; in ogni caso la spesa media per ettaro di superficie forestale aziendale non potrà essere superiore ad €. 1.500,00 al netto delle spese generali.

Nel caso in cui un'azienda voglia partecipare a entrambe le Azioni l'importo complessivo ammissibile a finanziamento non potrà comunque superare la somma di €. 250.000,00.

I massimali di spesa indicati sono da considerarsi al netto dell'I.V.A.. Nel caso di Enti Pubblici e di beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, i massimali indicati sono da considerarsi I.V.A. inclusa.

Le domande per importi superiori non saranno ritenute ammissibili.

L'importo minimo per operazione è pari a € 5.000,00

6. Criteri di ammissibilità/esclusione

6.1 Localizzazione dell'intervento

La Misura si applica alle superfici forestali individuabili secondo la definizione di cui al D.Lgs n. 227/2001 art.

2 Definizione di bosco e di arboricoltura da legno¹ e più precisamente individuate a seconda dell'Azione interessata:

1 D.Lgs. 227/2001 – Art. 2 - 1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:

a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;

b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;

- Azione 226.1 è applicata alle superfici forestali ad alto e medio rischio da incendi boschivi secondo la classificazione riportata nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- Azione 226.4 è applicata a tutto il territorio forestale della Sardegna, con riferimento a contesti localizzati di manifesta e dimostrata fragilità e criticità idrogeologica.

In considerazione della mancanza in Sardegna di un recepimento regionale della definizione di bosco, onde evitare errate interpretazioni da parte dei futuri richiedenti il sostegno, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), fornirà supporto a coloro che intendessero partecipare alla misura con l'attestazione delle superfici forestali ai fini del presente bando.

Le procedure da seguire per l'ottenimento delle attestazioni sono stabilite con l'intesa raggiunta tra la Direzione generale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e la Direzione generale del C.F.V.A..

L'attestazione rilasciata dal C.F.V.A. dovrà essere allegata al fascicolo ai fini della costituzione o aggiornamento prima della presentazione della domanda di aiuto a dimostrazione del possesso del requisito di bosco delle superfici interessate e allegata in copia alla domanda.

In relazione alla misura 226 il C.F.V.A. fornirà supporto per i seguenti dati:

- Classificazione a bosco della superficie interessata dall'operazione (art. 2 del D.Lgs 227/2001);
- Presenza, nelle aree di intervento, del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923;
- Superfici di intervento percorse da incendio (per la verifica della sussistenza dei divieti di cui all'art. 10 commi 1 e 2 della L. 353/2000).

6.2 Soggetti beneficiari e condizioni generali di ammissibilità

Il sostegno è concesso ai proprietari o affittuari privati singoli o associati, Comuni singoli o associati.

I richiedenti devono:

c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

3. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo culturale.

6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco."

- avere la disponibilità giuridica delle superfici forestali indicate per gli investimenti per un periodo minimo di 7 anni;
- avere il nulla osta del proprietario all'esecuzione dell'operazione (nei casi di affitto);
- possedere il fascicolo aziendale aggiornato sul sistema informativo dell'anagrafe regionale delle aziende agricole ai sensi del DPR 503/99;
- essere affidabile, come previsto dall'art. 24 paragrafo 2 lettera e del Reg. UE 65/2011, in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate realizzate a partire dal 2000;
- non essere soggetto a commissariamento per dissesto finanziario (solo soggetti di diritto pubblico);
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente a quella di impresa in difficoltà come definito dalla Comunicazione della Commissione GUCE C 244/2 del 1 ottobre 2004 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda on-line ad eccezione della disponibilità dei terreni non in proprietà che può essere perfezionata dopo la domanda ma comunque prima della concessione dell'aiuto.

Nel caso di Società, Cooperative o Comuni occorre la deliberazione di autorizzazione, da parte dell'organo sociale competente, per il legale rappresentante alla costituzione del fascicolo e alla presentazione della domanda di aiuto.

6.3 Superfici ammissibili e requisiti di ammissibilità aziendale

L'ammissibilità delle superfici è legata all'attestazione rilasciata dal C.F.V.A.. Per poter accedere al sostegno di cui al presente bando i soggetti beneficiari devono possedere una superficie boscata non inferiore a 10 ettari, superficie minima alla quale vanno riferiti gli investimenti ammissibili. La superficie di intervento può essere costituita con più corpi ognuno dei quali di superficie non inferiore a 3 ettari. Con riferimento all'azione 226.1 si precisa che la superficie ove si realizzano gli investimenti ammissibili rappresenta la superficie di intervento.

6.4 Esclusioni specifiche

Sono escluse dagli aiuti le aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata e, nel caso di soggetti di diritto pubblico, quelli sottoposti a commissariamento per dissesto finanziario.

Per l'azione 1 non saranno ammesse a finanziamento le superfici forestali beneficiarie di aiuti a valere sulla misura 122 e le superfici forestali percorse da incendio a norma dell'art. 10 commi 1 e 2 della L. 353/2000.

7. Criteri di valutazione

La valutazione dei beneficiari sarà fatta sulla base dei criteri e dei pesi di seguito indicati per ciascuna azione della misura.

L'elaborazione dei punteggi dei criteri produrrà una graduatoria per ciascuna azione.

7.1 Criteri comuni a tutte le azioni

CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PESO
Il richiedente è imprenditore agricolo professionale iscritto all'albo IAP o coltivatore diretto		3*
Il richiedente è imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del C.C.		2**
Localizzazione dell'intervento in aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923)	Superficie complessiva oggetto di intervento in prevalenza all'interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923)	5
Localizzazione dell'intervento in Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE o Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva 92/43/CEE	Superficie complessiva oggetto di intervento in prevalenza all'interno di aree Z.P.S. o S.I.C.	5
Localizzazione in Zone montane	Superficie complessiva oggetto di intervento in prevalenza all'interno delle aree montane	3

* Non cumulabile con il punteggio di imprenditore agricolo

** Non cumulabile con il punteggio di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto

7.2 Azione 226.1 - Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi

7.2.1 Priorità legate alla localizzazione e alla dimensione della superficie di intervento

L'Azione si applica solo alle superfici ad alto e medio rischio da incendi boschivi secondo la classificazione riportata nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PESO
Interventi proposti ricadenti in Comuni a rischio di incendio	alto	8
	medio	5
Superficie di intervento		0,5 punti ad ha fino ad un max di 10

Nel caso di interventi riguardanti superfici ricadenti in comuni con diverso rischio di incendio (alto o medio) viene attribuito il punteggio corrispondente al comune ove è localizzata la superficie di intervento di maggiore estensione.

Per superficie di intervento deve intendersi quella effettivamente interessata da lavori e il relativo punteggio deve essere assegnato escludendo dal conteggio la superficie minima di accesso.

7.3. Azione 226.4 - Microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione all'erosione e al dissesto

7.3.1. Priorità legate alla localizzazione e al metodo di intervento

L'Azione si applica a tutto il territorio forestale della Sardegna, con particolare riferimento a contesti localizzati di manifesta e dimostrata fragilità e criticità idrogeologica.

CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PESO
Interventi su terreni forestali ricadenti in aree con indice di pericolosità idrogeologica (H) come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico regionale	(H4) molto elevato	8
	(H3) elevato	5
	(H2) medio	1
Interventi riguardanti, per almeno il 50% della spesa ammissibile, il rinsaldamento eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica		5

Per l'attribuzione del corrispondente punteggio relativo all'indice di pericolosità idrogeologica, si precisa che almeno il 50% della spesa ammissibile deve riferirsi all'area (superficie di intervento) cui è collegato il relativo indice di pericolosità.

7.4 Ulteriori specifiche

In caso di parità di punteggio, la posizione nella graduatoria sarà determinata nell'ordine:

- dalla maggior superficie di intervento;
- dalla contiguità degli appezzamenti (corpo unico prioritario rispetto a più corpi)

a parità di superficie di intervento, dal minor importo di contributo richiesto.

I criteri di valutazione saranno applicati alle istanze successivamente alla fase di verifica del possesso dei requisiti previsti dai criteri di ammissibilità/esclusione e sono necessari alla definizione delle graduatorie per le azioni previste.

Con l'attribuzione dei punteggi saranno selezionate quelle operazioni che possono maggiormente contribuire alla realizzazione della strategia definita nel PSR per ciascun Asse/Misura ed al raggiungimento dei target degli indicatori di realizzazione, risultato ed impatto.

8. Tipologia degli investimenti ammissibili

8.1 Disposizioni comuni alle Azioni

Gli interventi selvicolturali di prevenzione saranno quantificati dalla elaborazione dei rilievi effettuati su aree di saggio riferite ad ognuna delle aree elementari omogenee riscontrate nelle superfici d'intervento. Per le

operazioni di ripulitura delle fasce antincendio non sarà necessario elaborare aree di saggio. Le aree di saggio dovranno avere estensione minima di 400 mq. e i valori scaturiti dall'elaborazione dei dati raccolti in istruttoria nelle aree di saggio dovranno essere confermati nel computo di chiusura lavori e richiesta di pagamento del saldo del contributo. Non saranno ammessi quantitativi di lavori selvicolturali non stimati con le aree di saggio.

La rappresentatività della quantità e qualità dei lavori stimati con le aree di saggio è comunque sottoposta alla valutazione del C.F.V.A..

Sarà cura del progettista individuare correttamente le aree elementari omogenee. L'eventuale carenza d'individuazione delle aree elementari omogenee nell'analisi stazionale potrebbe comportare, in fase istruttoria, l'emissione di un parere, totalmente o parzialmente sfavorevole all'intervento.

Per le spese previste dovrà farsi ricorso al prezzario regionale per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario dell'agricoltura di cui al D.A. n. 1061 del 09.11.2005 e successive integrazioni tra cui il D.A. n. 696 del 07.04.2009 (BURAS n. 15 del 8 maggio 2009).

Gli interventi di carattere selvicolturale dovranno essere eseguiti nelle epoche stabilite per legge per ciascuna operazione ed eventuali deroghe potranno essere concesse solo dal CFVA.

Sono ammissibili a sostegno le spese sostenute per le operazioni eseguite secondo quanto previsto nella scheda di Misura per ogni singola Azione e che possono riassumersi come di seguito riportato:

8.1.1 Azione 226.1 Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi

L'Azione contempla tutte le attività che rientrano nella nozione di selvicoltura preventiva in funzione antincendio attraverso tagli intercalari e diradamenti, associati ad operazioni accessorie tese a creare interruzioni nella struttura della vegetazione forestale quali decespugliamenti localizzati e spalcatore. I diradamenti dovranno soprattutto riqualificare strutturalmente i soprassuoli a densità elevata o in strutture fortemente irregolari, con particolare attenzione alle aree boschive adiacenti alle infrastrutture viarie.

Non sarà consentita l'apertura di nuove fasce antincendio, mentre sono ammissibili a sostegno le operazioni di ripulitura di quelle esistenti.

8.1.2 Azione 226.4 Microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione all'erosione e al dissesto

L'Azione prevede la realizzazione di piccoli interventi sistematori per il controllo di fenomeni di dissesto del suolo, localizzati e di lieve entità, e per i quali è validamente impiegabile la gamma di tipologie dell'ingegneria naturalistica. In particolare saranno ammissibili microinterventi di: fascinate, palizzate e palificate per il consolidamento localizzato di versante laddove ne risulti la necessità in dipendenza delle particolari condizioni di pendenza, denudamento dei suoli ed evidenza di processi di dissesto in atto; piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque meteoriche per l'allontanamento graduale e controllato del deflusso superficiale.

9. Soggetto responsabile dell'attuazione

ARGEA Sardegna è l'ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di aiuto e pagamento.

L'Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è l'AGEA.

10. Spese ammissibili

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dall'art. 55 del Reg. CE 1974/2006 e ss.mm.ii. dalla normativa nazionale e regionale vigente, sostenute per la realizzazione degli investimenti previsti al punto Tipologia degli investimenti ammissibili.

Ai fini della determinazione dell'aiuto concedibile, la spesa ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario dell'agricoltura di cui al D.A. n. 1061 del 09.11.2005 e successive integrazioni tra cui il D.A. n. 696 del 07.04.2009 (BURAS n. 15 del 8 maggio 2009).

I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della domanda.

Le spese ammissibili sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Per le voci di costo non comprese nei predetti prezzari la spesa massima ammissibile sarà determinata basandosi sul confronto di almeno tre preventivi forniti da ditte in concorrenza e, a parità di condizioni tecniche evidenziate nell'apposita relazione tecnico-economica, la scelta privilegerà di norma il preventivo con il prezzo più basso.

Per l'acquisto di forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 euro, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, non è necessaria la presentazione della relazione tecnico-economica.

Relativamente alla realizzazione delle opere a misura devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento.

Prima della liquidazione del saldo sarà acquisito ogni documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano

complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità ecc., che sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Le spese generali saranno riconosciute ammissibili fino al massimo del 12% dell'operazione.

L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili tranne l'I.V.A. non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi.

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR l'I.V.A., tranne l'I.V.A. non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

In generale, quindi, il costo dell'I.V.A. può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.

L'I.V.A. che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell' I.V.A., anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.

Sempre in base a quanto previsto dal citato art. 71.3, lettera a, del Reg. (CE) n. 1698/05, non è mai consentita l'ammissibilità a contributo dell'I.V.A., anche se non recuperabile, per le spese sostenute nell'ambito dei PSR dai cosiddetti "soggetti non passivi", così come definiti dall'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE.

La Regione Autonoma della Sardegna per i soggetti non passivi (Enti Pubblici) provvede al rimborso dell'I.V.A. con risorse proprie in base all'art. 33 della Legge Regionale 14, maggio 2009, n. 1.

Per quanto sopra non riportato si rimanda alle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi adottato in Conferenza Stato – Regioni del 18 novembre 2010 e realizzato dal MiPAAF - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale.

Decorrenza della ammissibilità delle spese

Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa.

11. Procedure operative

La gestione delle procedure inerenti il presente bando è stata predisposta, in linea con le disposizioni che prevedono la semplificazione amministrativa e l'adozione di strumenti informatici e telematici nella pubblica amministrazione, sul Sistema informativo agricolo nazionale SIAN.

Sarà quindi disponibile sul portale SIAN la procedura per le richieste da parte dei beneficiari e per l'attività degli uffici istruttori.

11.1 Attestazione delle superfici forestali da parte del C.F.V.A.

Come già illustrato al punto "Localizzazione dell'intervento", le procedure da seguire per l'ottenimento delle attestazioni a bosco sono stabilite con l'intesa raggiunta tra Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Con i dati riportati nell'attestazione ciascun richiedente potrà verificare la correttezza delle informazioni contenute nel fascicolo dell'anagrafe per la propria azienda.

L'attestazione rilasciata dal C.F.V.A. dovrà essere presentata in originale al CAA, ai fini della costituzione o aggiornamento del fascicolo prima della presentazione della domanda di aiuto a dimostrazione del possesso del requisito di bosco delle superfici interessate e allegata in copia alla domanda cartacea.

11.2 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli operatori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata prima della compilazione della domanda di aiuto presso un CAA autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA procederà, senza oneri per il richiedente e previo mandato, all'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, sempre senza oneri per il richiedente, i contenuti informativi dell'Anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte dell'operatore interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

Conformemente a quanto richiesto dal Reg. (CE) n. 1122/2009, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono sottoposti ad un insieme di controlli

amministrativi. Tali controlli sono propedeutici alla “validazione” del fascicolo aziendale, operazione che rende disponibili le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze riferite al richiedente.

11.3 Presentazione delle domande di aiuto

La presentazione delle domande sarà consentita solo ed esclusivamente nel periodo dal 01.03.2012. al 30.04.2012.

11.3.1 Fase online

La compilazione e la trasmissione delle domande di aiuto per via telematica utilizza la procedura informatica gestita dal sistema SIAN.

Il sistema sarà abilitato alla compilazione e trasmissione nel solo periodo di validità del bando.

I dati registrati nel fascicolo aziendale dell’anagrafe e necessari per la compilazione delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili, se non attraverso l’aggiornamento del fascicolo stesso.

La domanda di aiuto è semplificata e contiene esclusivamente gli elementi necessari a valutare l’ammissibilità dell’operazione e l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione ai fini della formazione delle graduatorie. Tutti gli altri elementi per il completamento delle verifiche e dell’istruttoria verranno acquisiti successivamente all’approvazione delle graduatorie per i soli titolari di domande potenzialmente finanziabili sulla base delle risorse disponibili.

Non è consentito presentare a valere sulla singola azione del presente bando più domande di aiuto, mentre è possibile presentare per la stessa superficie, qualora possenga i requisiti, una domanda di aiuto per ogni azione. Il sistema sarà predisposto in maniera da indirizzare il richiedente, successivamente all’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione comuni a tutte le Azioni previste, alla scelta tra quelle di cui al presente bando. Una volta effettuata la scelta non sarà più possibile attribuire i punteggi relativi ai criteri di valutazione per l’Azione diversa da quella scelta se non compilando un’altra domanda di aiuto.

I soggetti riconoscibili per la compilazione della domanda per via telematica sono:

- I Centri Assistenza Agricola (CAA);
- I liberi professionisti abilitati alla redazione del progetto.

In fase di compilazione delle domande, la procedura informatica richiederà al compilatore l’inserimento di elementi corrispondenti alle varie voci che danno luogo all’attribuzione del punteggio di valutazione. La procedura provvederà per quanto possibile a guidare l’inserimento dei dati evitando che possano essere inseriti dati incongruenti; i dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente. La procedura stessa provvederà al termine della compilazione ad attribuire un punteggio alla domanda (dato dalla somma dei punteggi di ciascun criterio di valutazione).

Relativamente alla richiesta dei Soggetti Pubblici tendenti ad ottenere il rimborso dell’I.V.A., sulla base delle indicazioni della Conferenza Stato Regioni del 29 luglio 2009 è istituito presso gli organismi pagatori

riconosciuti il Fondo speciale I.V.A. per le spese connesse a interventi cofinanziati attraverso il quale ciascun organismo pagatore è autorizzato a rimborsare l'importo dell'I.V.A. non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea nel quadro delle operazioni finanziate dal FEASR; le A.d.G. individuano le operazioni ed i beneficiari sui quali è necessario intervenire.

La domanda di aiuto è suddivisa in due sezioni:

- SEZIONE "ORDINARIA" : in cui viene indicato il solo importo IMPONIBILE
- SEZIONE I.V.A.: nel cui quadro dichiarazione del modulo di domanda il beneficiario deve inserire la seguente dichiarazione (**flag da compilare**):
 - *Il sottoscritto dichiara di essere soggetto non passivo di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE;*
 - *Il sottoscritto dichiara di sostenere realmente e definitivamente l'IVA;*

il richiedente dovrà inoltre indicare l'importo I.V.A. per il quale si chiede il rimborso (il sistema verifica che l'importo inserito sia uguale o minore al 21% del valore dell'investimento).

La compilazione delle domande di aiuto si conclude con l'operazione del "rilascio" a sistema che coincide con l'invio on line delle domande al competente Servizio territoriale di Argea Sardegna indicato nelle domande stesse.

Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno "rilasciate" dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti. Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAN e consentirà di individuarla univocamente. Successivamente al rilascio la domanda non potrà più subire modifiche, ma sarà comunque possibile procedere all'annullamento e alla sua eventuale sostituzione o, in caso di errori, alla presentazione della domanda di correzione.

11.3.2 Fase di presentazione del cartaceo

Completata la compilazione telematica, il richiedente dovrà:

- stampare la copia cartacea della domanda rilasciata a sistema e inviata;
- sottoscrivere la copia cartacea. Nel caso di persone fisiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente; nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale. Ai sensi del DPR 445/2000 la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autentica ma è fatto obbligo al sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.
- presentare la copia cartacea della domanda regolarmente firmata, unitamente alla fotocopia del documento di identità in corso di validità e alla fotocopia dell'Attestazione delle superfici forestali da parte del CFVA, che devono pervenire al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna entro la data di scadenza di presentazione delle domande di aiuto.. La presentazione della domanda può essere effettuata a mano o

per raccomandata A.R. (o tramite corriere espresso). La domanda cartacea unitamente agli allegati previsti dovrà essere inserita in una busta sulla quale dovranno essere indicati i seguenti elementi minimi:

- Identificativo del richiedente: CUAA
- Identificativo di misura/azione /intervento: Misura _____ Azione _____
- Identificativo della domanda: N° domanda assegnato dal S.I.A.N.

Ogni busta dovrà contenere un'unica domanda unitamente alla copia del documento d'identità.

Le domande cartacee possono essere presentate anche tramite un soggetto mandatario; nel caso di trasmissione contemporanea per più domande di aiuto il soggetto mandatario unitamente alle domande, corredate della copia del documento d'identità, dovrà trasmettere anche l'elenco delle domande di aiuto, distinte per Misura e Azione e che riportano i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati:

- Identificativo del richiedente: CUAA
- Identificativo della domanda: N° domanda assegnato dal S.I.A.N.

In ogni caso la struttura competente per la ricezione delle domande cartacee non ha alcuna responsabilità per il verificarsi di disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni o disguidi postali o comunque causati da terzi, da casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. La domanda cartacea, se recapitata a mano, dovrà pervenire entro le ore 13.00 della data di scadenza, pena la sua irricevibilità.

Come specificato nel modulo, la domanda sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei dati dichiarati secondo i termini di legge.

Il modulo cartaceo deve essere presentato sempre, anche nel caso dell'annullamento di una domanda o quando si presentano domande di correzione, richiesta anticipo, ecc.

Non è possibile effettuare correzioni sul modulo cartaceo.

Ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del Reg. (UE) 65/2011, le domande di aiuto possono essere modificate dopo la presentazione mediante "*domanda di correzione*" in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda (salvo quelli che determinano la non ricevibilità);
- incompleta compilazione di parti della domanda (salvo quelli che determinano la non ricevibilità).

Le domande di correzione saranno accoglibili esclusivamente se presentate entro 5 giorni lavorativi dalle date di scadenza per la presentazione delle domande.

11.4 Ricevibilità

Non saranno ritenute ricevibili le domande di aiuto:

- presentate in data antecedente a quella prevista dal bando, ovvero oltre i termini stabiliti;
- non compilate con le modalità previste;
- presentate esclusivamente su supporto cartaceo o viceversa solo per via telematica;

- con mancata o errata indicazione del CUAA;
- prive della firma del richiedente e/o prive della copia di documento di identità valido;
- diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAN.

11.5 Controlli amministrativi

L'ammissibilità e selezione delle domande avverranno sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese nella domanda.

Si ricorda che la verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di cui ai criteri di valutazione sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e pertanto si raccomanda di prestare particolare attenzione alla sua compilazione.

11.5.1 Ammissibilità dell'operazione

Per essere ammissibile al finanziamento la richiesta di aiuto dovrà soddisfare i criteri stabiliti dal PSR e esposti nel punto 6 "Criteri di ammissibilità/esclusione" del presente bando. In particolare dovranno essere verificati: localizzazione degli interventi, tipologia degli interventi, caratteristiche del richiedente, esclusioni.

La corrispondenza di quanto riportato nella domanda e quanto previsto nei criteri sarà riportato nella check list della domanda in quanto il mancato rispetto di elementi indispensabili per l'ammissibilità dell'operazione comporta l'esclusione dal finanziamento.

La verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio).

11.5.2 Rispetto dei criteri di valutazione

La corrispondenza di quanto indicato nella domanda ai fini del calcolo del punteggio della valutazione è in parte collegato al SIGC e già nei dati provenienti dal fascicolo dell'anagrafe aziendale è possibile effettuare il riscontro.

I requisiti posseduti per l'attribuzione dei punteggi di valutazione devono essere garantiti per almeno 5 anni dalla data di concessione dell'aiuto.

11.6 Emissione delle graduatorie

Al termine del periodo di validità per la presentazione delle domande di aiuto previsto dal bando si procede alla definizione delle graduatorie, per ciascuna delle Azioni previste e alle quali viene riservata una quota delle risorse disponibili come specificato al punto 3 del presente bando "Portata finanziaria e ripartizione delle risorse".

I requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere posseduti dal richiedente e la verifica viene effettuata alla data di rilascio della domanda sul portale SIAN.

L'attribuzione dei punteggi ai criteri per la valutazione delle domande di aiuto consente al sistema di elaborare la graduatoria delle domande presentate.

La graduatoria sarà approvata con provvedimento del dirigente di Argea Sardegna, che verrà integralmente pubblicato, dandone avviso sul BURAS, a mezzo affissione all'apposito Albo pretorio di Argea Sardegna e sul seguente sito web: www.regione.sardegna.it.

Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà:

- identificativo della domanda;
- CUAAs;
- ragione sociale;
- punteggio attribuito e preferenze applicate;
- posizione in graduatoria;
- spesa totale e importo dell'aiuto;
- eventuale non ammissibilità.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento (sono finanziabili tutte le domande che sono collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite), nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte eventualmente non finanziabili.

Nel caso in cui in fase istruttoria si dovessero liberare risorse a seguito di riposizionamento, rinunce, riduzioni del contributo richiesto o archiviazione del progetto, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Gli interventi saranno finanziati seguendo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

11.7 Presentazione dei progetti

Sulla base della graduatoria come sopra definita, l'ARGEA Sardegna individuerà i possibili beneficiari sulla base delle risorse disponibili e delle richieste di contributo; gli interessati dovranno presentare il progetto di dettaglio all'ufficio competente entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria esonerando l'Ufficio dall'obbligo dell'invio della comunicazione agli interessati.

Qualora l'operazione collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria sia finanziabile solo parzialmente, il progetto può essere ammesso a finanziamento previa rimodulazione della proposta progettuale.

Una delle copie del progetto sarà trasmessa dall'ufficio Argea competente al C.F.V.A. che, provvederà all'emissione del parere forestale sugli interventi proposti. Il parere forestale sarà dal C.F.V.A. inoltrato all'ufficio Argea competente e al beneficiario.

Tutti i documenti allegati al progetto sono esenti da bollo ed ove previsto dal D.P.R. n. 445/2000 sono ammesse le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive d'atto di notorietà.

Nel caso di progetti presentati da Società, Cooperative o Comuni occorre la deliberazione di approvazione del progetto da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione,

Consiglio comunale, ecc.) e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

Per i Comuni e loro associazioni qualora si ricorra all'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza etc, ad un soggetto esterno all'amministrazione, dovranno essere rispettati i principi di proporzionalità, trasparenza, pari opportunità e non discriminazione. Nel caso in cui non si ricorra ad una procedura aperta, per garantire i principi di cui sopra, si farà riferimento all'applicazione dell'art.91 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.

Il progetto deve essere redatto da un tecnico libero professionista allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine professionale.

Il progetto di dettaglio è composto dagli elaborati tecnici e dalla documentazione amministrativa:

a) Elaborati tecnici

- Relazione Tecnica degli obiettivi perseguiti con relativa previsione di spesa, dei benefici attesi e delle ricadute esterne nonché, dei principali aspetti che caratterizzano l'area d'intervento sotto il profilo stazionale (altimetrico, vegetazionale, stabilità delle pendici, climatico). Dovranno essere dettagliati i criteri di scelta e le modalità di realizzazione dell'intervento;
- Ripartizione dei boschi in aree elementari omogenee e aree di saggio;
- Computo metrico, dovrà essere stilato in maniera analitica e le voci saranno distinte per categorie di opere;
- Disegni delle opere, le opere debbono essere riportate in scala adeguata (in pianta, in sezione ed in prospetto) e debitamente quotate per il necessario riferimento alle rispettive voci del computo metrico. I dettagli di rilevante importanza vanno disegnati a parte ed in scala maggiore.
- Cartografia,
 - corografia al 25.000 con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda forestale oggetto di intervento con l'individuazione di tutti i corpi aziendali;
 - planimetria aziendale in scala opportuna con l'indicazione e ubicazione di tutte le opere esistenti e di quelle da eseguire, corredata da riferimenti catastali;

Gli elaborati cartografici devono consentire l'agevole individuazione dell'azienda nel territorio, oltre all'immediata valutazione della situazione dell'intervento da realizzare.

Tutti gli elaborati tecnici, da prodursi in due copie, devono essere datati e firmati dal committente e dal tecnico progettista, il quale dovrà apporre il proprio timbro professionale.

b) Documentazione amministrativa

Preventivi

Vedasi quanto indicato al punto 10 "Spese ammissibili".

Certificati e documenti vari

Eventuale altra documentazione necessaria (autorizzazioni, dichiarazioni sostitutive, ecc.) per l'attuazione dell'intervento.

11.8 Istruttoria del progetto

Durante la fase istruttoria gli uffici competenti provvederanno innanzi tutto alla verifica:

- dell'**affidabilità del richiedente** sulla base di eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000: attraverso la consultazione della banca dati debitori (BDD) effettuata da AGEA sulla base degli elenchi dei richiedenti inviati dall'Ufficio istruttore e consultazione della Banca dati delle irregolarità POR 2000-2006 e Leader +. La verifica viene effettuata nel momento del controllo amministrativo della domanda di aiuto.

- di eventuali **contributi già erogati** all'azienda: tale controllo comprende procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo si verifica che l'aiuto totale non superi i massimali di aiuto ammessi. Tale controllo dovrà essere effettuato nella banca dati in possesso di ARGEA Sardegna a partire dall'anno 2000.

L'esito negativo delle verifiche di cui sopra determina automaticamente la non ammissibilità dell'istanza a finanziamento e quindi la sua archiviazione.

Superate positivamente tali verifiche, verranno quindi accertate:

- a) la verifica della **validità e della congruenza delle dichiarazioni** rese dal richiedente.
Le dichiarazioni che riguardano i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione saranno verificate sul 100% delle domande. Su altre eventuali dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, prima di attivare le successive verifiche, l'Ufficio competente dovrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente. Oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, tali controlli dovranno essere effettuati su almeno il 5% delle domande in istruttoria. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Ufficio procederà oltre che all'archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria. Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente con la domanda e/o a supporto della stessa, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti all'effettuazione delle istruttorie e alla adozione dei provvedimenti di attribuzione degli aiuti.
- b) la verifica della **documentazione richiesta e pervenuta** in termini di presenza, qualità e contenuto.
- c) la verifica della **conformità dell'operazione** oggetto della domanda con la normativa di riferimento, compresa (ove applicabile) la normativa in materia di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie.
- d) la verifica dell'**ammissibilità ed eleggibilità delle spese**, nel rispetto di quanto previsto nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi", e nel presente bando.

- e) la verifica tecnica dell'**idoneità/non idoneità delle proposte progettuali**.
- f) la verifica della **ragionevolezza e congruità delle spese proposte**.
- g) una **visita in situ** (sopralluogo preliminare) per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull'intervento proposto:
 - per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
 - per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
 - per accertare la conformità degli interventi previsti con gli obiettivi del programma e della misura interessata.

L'ufficio istruttore, qualora fosse necessario richiedere modifiche, adeguamenti o integrazioni al progetto, può richiedere documentazione integrativa. In tal caso verrà data immediata comunicazione scritta al richiedente invitandolo a perfezionare la pratica ed assegnando un termine massimo di 10 giorni lavorativi per la presentazione della documentazione.

Ad eccezione della disponibilità dei terreni non in proprietà, che può essere perfezionata dopo la domanda ma comunque prima della concessione dell'aiuto, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere posseduti dal richiedente e la verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (*rilascio*). Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. In ogni caso, per evitare alterazioni al principio di parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione. Inoltre, sulla base di ulteriori informazioni non si possono modificare in aumento la spesa o gli eventuali interventi richiesti.

Nel caso in cui in sede istruttoria si riscontrino variazioni del progetto rispetto alla domanda, esso sarà ammesso solo se si verificano le seguenti condizioni:

- la modifica non comporta una diminuzione del punteggio assegnato;
- le opere sono coerenti con i fabbisogni di intervento/obiettivi operativi individuati;
- l'importo del progetto non sia inferiore all'80% dell'importo indicato in domanda.

Se in sede istruttoria dovessero riscontrarsi variazioni in diminuzione della superficie d'intervento rispetto alla domanda d'aiuto, il progetto sarà ammissibile previo ricalcolo del punteggio derivante dalla differenza di superficie riscontrata, qualora la diminuzione della stessa non sia riconducibile alla volontà del richiedente e la domanda riposizionata in graduatoria; in tal caso fermo restando il limite dell'80% tra l'importo della domanda di aiuto e quello del progetto presentato è consentita un'ulteriore riduzione dell'importo proporzionale alla diminuzione della superficie d'intervento. Conseguentemente le domande che, a seguito di riposizionamento in graduatoria, dovessero risultare non finanziabili saranno eventualmente sovvenzionate qualora dovessero liberarsi risorse per rinunce o economie derivanti dalle altre domande.

Non saranno in ogni caso ammessi progetti di importo superiore a quello della domanda.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo *Rapporto istruttorio* (comprensivo delle *check list di controllo* relative alle diverse fasi/sottofasi procedurali) che si concluderà con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento e che deve essere recepito con determinazione dirigenziale attraverso:

- il *provvedimento di concessione del finanziamento*, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile;
- il *provvedimento di diniego del finanziamento*, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

In caso di verifiche/istruttoria che determinano il diniego del finanziamento deve essere inviata al richiedente, tramite raccomandata A/R comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità. In tale lettera devono essere indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio (10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione) per presentare eventuali memorie e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente competente, cui seguirà comunicazione di diniego del finanziamento, mediante raccomandata A/R, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione ed i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

In alternativa, dandone preventivo avviso sul B.U.R.A.S., è ammessa una comunicazione cumulativa di non ammissibilità a finanziamento per tutti i richiedenti attraverso la pubblicazione a mezzo affissione all'apposito Albo e sul seguente sito web www.regione.sardegna.it dell'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento con indicati:

- identificativo della domanda, CUAA,
- ragione sociale,
- estremi del provvedimento di diniego,
- motivazione della decisione,
- l'Autorità cui è possibile ricorrere ed i relativi termini.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti, della motivazione dell'esclusione, nonché di avvio del procedimento di archiviazione.

L'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento devono concludersi entro 60 giorni dalla presentazione del progetto.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio che si concluderà con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento. Nel caso in cui l'istruttoria abbia avuto esito positivo, l'ufficio istruttore provvederà ad emettere la Determinazione Dirigenziale del provvedimento di finanziamento. In tale Determinazione l'importo assentito sarà quello che scaturisce dagli esiti istruttori, relativamente alle spese ammissibili, I.V.A. esclusa, per la quale l'Amministrazione Regionale provvederà con risorse proprie in base all'Art. 33 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

La concessione del finanziamento verrà notificata al Beneficiario, il quale, se si tratta di un Ente Pubblico, provvederà entro 30 giorni dal suo ricevimento alla pubblicazione del bando di gara dei lavori. Tale prescrizione non si applica qualora l'intervento venga eseguito in amministrazione diretta.

All'aggiudicazione definitiva dell'appalto, il Beneficiario Ente Pubblico dovrà trasmettere, al competente Servizio Territoriale di Argea Sardegna, il provvedimento definitivo di aggiudicazione e il quadro economico risultante a seguito del ribasso d'asta, dettagliando puntualmente tutte le voci di spesa e indicando a parte, ove prevista, la spesa per ciascuna di queste relativa all'I.V.A..

Argea Sardegna provvederà, con Determinazione Dirigenziale, a rideterminare definitivamente la spesa assentita con il precedente provvedimento di finanziamento, decurtando il ribasso d'asta.

A conclusione della fase di istruttoria e di concessione ARGEA Sardegna pubblicherà la graduatoria definitiva con indicazione dei beneficiari, dei contributi concessi e delle ditte escluse (con relative motivazioni).

11.9 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al momento della domanda di pagamento il richiedente deve indicare il conto corrente bancario o postale su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese, utilizza le seguenti modalità:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

b) Assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso (con indicazione della fattura cui si riferisce il pagamento).

c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purchè il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007 e ss. mm. e ii.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare:

- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto "in house providing".

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:

- l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

In certi casi, gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia.

Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.

Le procedure di pagamento saranno normate nel dettaglio con atto dell'Organismo Pagatore.

Ai fini dei necessari controlli, è previsto che il beneficiario autorizzi l'istituto di credito ad esibire gli estratti conto a richiesta dell'Amministrazione Regionale.

11.10 Procedura per il pagamento dell'I.V.A. a soggetti pubblici

Per il pagamento dell'I.V.A. devono essere presentate due domande di pagamento separate:

- a. Domanda di pagamento dell'imponibile (**cofinanziata**) e, successivamente al rilascio,
- b. Domanda di pagamento dell'I.V.A. (**finanziata con il fondo speciale I.V.A.**)

Per le due tipologie di domande di pagamento si utilizza una modulistica separata. Nella domanda di pagamento dell'I.V.A. c'è, oltre all'indicazione del numero di domanda di aiuto, anche il numero della domanda di pagamento dell'imponibile cui è collegata.

La domanda di pagamento dell'I.V.A. può essere collegata esclusivamente a domande di pagamento dell'imponibile a titolo S.A.L. e saldo. Le domande di pagamento a titolo di anticipo sono escluse dalla presente procedura.

L'istruttoria della domanda di pagamento I.V.A. può essere effettuata solo dopo la conclusione dell'istruttoria della relativa domanda di pagamento dell'imponibile con l'inserimento del protocollo dell'istruttoria della domanda di pagamento dell'imponibile.

I pagamenti saranno effettuati con elenchi *ad hoc* distinti tra importo imponibile ed I.V.A.. Gli elenchi "I.V.A." non devono essere sottoposti alla procedura di estrazione del campione per il controllo in loco.

11.11 Proroghe

Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per validi motivi eccezionali ed imprevedibili non imputabili a carenze progettuali. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato

di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio competente, che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

Alla concessione della proroga si provvede con atto dirigenziale.

11.12 Varianti

Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione, possono essere effettuate delle varianti.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario;
- modifiche tecniche sostanziali ai lavori e alle opere approvate;
- modifiche alla tipologia dei lavori e delle opere approvate.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative.

Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comporti una alterazione della stessa.

Le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa, così come cambi di preventivo, il cambio di fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, di norma non sono considerate varianti al progetto originario. Gli adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo dei lavori ammesso in concessione, escluse le spese generali e non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento. In questo caso il Direttore dei Lavori d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale. L'eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

11.13 Revoche

Il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente quando il soggetto beneficiario:

- a. non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti;
- b. fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- c. realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- d. non ottemperi a specifiche prescrizioni del PSR, nel relativo bando e nei singoli atti di concessione;
- e. non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- f. realizzi opere per un importo inferiore al 60% dell'importo ammesso in concessione.

La revoca della concessione è comunque riservata al giudizio dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione e comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in

dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.

11.14 Modalità e termini di presentazione delle domande di pagamento dell'anticipo

A richiesta del beneficiario può essere erogata una anticipazione nella misura del 50% del contributo assentito. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore AGEA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore. Gli istituti riconosciuti ed abilitati alla fornitura del servizio sono indicati da Agea.

Tuttavia, secondo quanto previsto dal Reg. 1974/2006 art. 56 comma 2, per i beneficiari pubblici l'organismo pagatore competente può accettare una garanzia scritta compilata secondo l'allegato 3 della circolare AGEA n. 18 del 19/03/2009, equivalente alla percentuale suddetta, purché tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.

11.15 Stati di avanzamento lavori (SAL)

Potranno inoltre essere erogati acconti sul contributo dietro presentazione di SAL (Stati di avanzamento dei lavori) e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta; il beneficiario potrà richiedere fino a due acconti oltre all'anticipazione, il primo ad avvenuta realizzazione di almeno il 50% delle opere approvate certificabili, il secondo al raggiungimento di almeno l'80% delle opere approvate certificabili.

11.16 Liquidazione finale

La chiusura dei lavori deve essere comunicata entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroghe concesse dall'ufficio competente. In questa fase si potranno applicare, laddove coerenti con le disposizioni comunitarie e con quanto stabilito dall'organismo pagatore AGEA, le semplificazioni previste dalla D.G.R. n. 39/19 del 15.07.2008.

La liquidazione degli aiuti ai beneficiari finali è effettuata sulla base di elenchi di proposte di liquidazione che devono recare le seguenti informazioni minime:

Intestazione dell'elenco:

- Regolamento Comunitario cui si fa riferimento (es.: reg. (CE) 1698/2005)
- Misura/sottomisura/azione
- Numero e data dell'elenco

Per ogni domanda:

- numero progressivo di domanda
- numero identificativo di domanda
- CUA
- ragione sociale

- importo totale proposto a pagamento
- importo totale suddiviso per singola quota (U.E., Stato, Regione)
- tipo e modalità di pagamento

Piè di pagina elenco:

- totale generale degli importi relativi alle proposte di liquidazione, suddivisi per singola quota (U.E., Stato, Regione)
- firma del dirigente responsabile

L'elenco con le proposte di liquidazione deve essere inviato, sia telematicamente che su supporto cartaceo, all'AGEA; esso deve essere corredato da:

- un provvedimento di approvazione dell'elenco medesimo, a firma del dirigente responsabile. All'interno del provvedimento, oppure in uno specifico verbale istruttorio allegato, devono essere riportati ed attestati i controlli (amministrativi, in loco, ecc.) effettuati (compresa la verifica della validità della certificazione antimafia, ove necessaria)
- eventuale originale della polizza fideiussoria intestata all'AGEA
- eventuale originale della conferma di validità della polizza fideiussoria
- eventuale autorizzazione allo svincolo della polizza fideiussoria.

Un unico atto può approvare più elenchi di proposta di liquidazione, purché siano chiaramente identificati e distinti i singoli importi.

La Gestione degli elenchi di pagamento permette di mettere in pagamento le domande che hanno avuto un'istruttoria con esito positivo.

In questa fase si individuano i seguenti ruoli:

- Revisore primo livello (Argea Sardegna)
- Responsabile autorizzazione (Argea Sardegna)

Non si prevedono attività di revisione di secondo livello.

Il Revisore primo livello effettua le seguenti operazioni:

- Seleziona un numero di domande da liquidare e crea un lotto. Nell'ambito del lotto sarà estratto un campione di domande che dovranno essere revisionate
- Riceve i fascicoli delle domande estratte a campione dagli enti istruttori
- Verifica la correttezza e completezza (2%) dell'istruttoria;
- Verifica la completezza (5%) dell'istruttoria
- Compila la check-list (Scheda revisore)
- Determina l'esito della revisione
- Propone la liquidazione delle domande al Responsabile Autorizzazione

Le condizioni per liquidare o respingere una domanda sono le seguenti:

1. Fino al 3% delle domande con esito negativo: le domande conformi al controllo e quelle non estratte a campione, passano alla fase successiva, mentre le domande non conformi ritornano alla precedente fase istruttoria.
2. Dal 3,01% al 6% di domande con esito negativo: il revisore ha la possibilità di scegliere se chiudere negativamente tutte le domande revisionate (comprese quelle non estratte a campione) o estrarre un campione supplementare del 5% sulla totalità delle domande; se, a seguito del controllo supplementare, le domande con esito negativo risultano:
 - Inferiori o uguali al 3%: le domande conformi al controllo, nonché quelle non estratte a campione, passano alla fase successiva, mentre le domande non conformi ritornano alla precedente fase istruttoria;
 - Superiori al 3.01%: tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase di istruttoria.
- 3 Superiore al 6.01%: tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase istruttoria.

I lotti che avranno superato la revisione di primo livello passeranno alla successiva fase di lavorazione.

Il funzionario Responsabile delle autorizzazioni lavora sui lotti che hanno superato la fase di revisione di primo livello .Potrà effettuare le seguenti operazioni:

- Autorizzazione al pagamento della domanda.
- Revoca dell'autorizzazione regionale al pagamento.

Le domande il cui pagamento viene autorizzato entrano in un elenco di liquidazione, che viene reso immediatamente disponibile all'OP AGEA per la successiva fase di erogazione dei premi.

L' Argea Sardegna:

- invia ad AGEA una nota riepilogativa dell'elenco di liquidazione in questione.
- trasmette con apposita lettera l'elenco/gli elenchi da liquidare completi dei requisiti formali (timbri, firma del Responsabile autorizzazione pagamento).

Economie di spesa: nel caso in cui gli interventi previsti dall'operazione siano stati interamente realizzati, l'obiettivo sia stato raggiunto e la spesa rendicontata e accertata sia inferiore a quella ammessa nel provvedimento di concessione, le conseguenti economie di spesa non sono utilizzabili per finanziare interventi aggiuntivi rispetto al progetto originario.

12. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

a) Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05, non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo

quanto concesso in fase di variante, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo dopo l'ultimazione dei lavori e l'erogazione del saldo finale. Al riguardo si specifica che il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni oggetto di intervento per cinque anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza della concessione e conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi.

Il mancato rispetto dei vincoli, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate (ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 1290/2005), oltre che eventuali danni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione, successivamente al collaudo e nel periodo di durata dell'impegno, al fine di verificare il corretto utilizzo dei lavori e delle opere finanziate.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente autorizzata dall'ufficio che ha concesso il contributo, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

b) Durata dei requisiti

Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti di accesso alla misura (ad eccezione del requisito relativo all'età) e di quelli che determinano priorità per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore.

13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore – AGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Tuttavia, nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario, la restituzione dell'aiuto non viene richiesta se ha adempiuto ad almeno i 3/5 del suo impegno e non si possa realizzare il subentro.

1.4. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Per quanto disposto all'art. 30 del Reg UE 65/2011, qualora l'importo richiesto dal beneficiario nella domanda di liquidazione finale superi di oltre il 3% l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento, all'importo da erogare si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

1.5. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm. e ii., le cause di forza maggiore che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
- l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturale grave, che colpisca la superficie agricola dell'azienda in misura rilevante e tale da non consentire la prosecuzione delle attività;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- l'epizoozia che colpisca la totalità o almeno il 50% del patrimonio zootecnico del beneficiario.

Altre cause di forza maggiore possono essere valutate dall'Organismo pagatore. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla “Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l’inabilità al lavoro di carattere permanente.

16. RECESSO DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi, ad esclusione di cause di forza maggiore.

17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Per quanto previsto al punto 2.2 dell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/06 e ss.mm. e ii., nel caso di investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00 il beneficiario del contributo è tenuto ad affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) contenente i seguenti elementi:

- descrizione sintetica del progetto;
- bandiera europea (conforme alle specifiche grafiche indicate nell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/06), corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la seguente dicitura: «*Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali*».

18. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

E' fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e quelli utili alla valutazione. A tal fine saranno possibili invio di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo l'Amministrazione si riserva di avviare la procedura di revoca degli aiuti concessi.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti dell'Assessore o del Direttore del Servizio competente e debitamente pubblicizzati.

I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

GLOSSARIO

Anagrafe delle aziende agricole: è lo strumento che raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agro-alimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.

Autorità di Gestione del Programma (A.d.G.): organo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma di aiuti, individuata nella Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Bando pubblico: atto formale con cui si indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno di una misura/azione/intervento così come definito nel PSR. Il bando, indica tra l'altro, le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a, responsabile dell'esecuzione dell'operazione/i o destinatario/a del sostegno.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.

Costo totale: l'importo totale ammissibile dell'intervento per il quale è richiesto l'aiuto.

CUAA: codice che identifica l'azienda nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende Agricole. Corrisponde al codice fiscale dell'impresa agricola.

Domanda di aiuto: la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno che un beneficiario presenta all'Autorità di Gestione del PSR o ad altro ente da questi delegato.

Domanda di pagamento: la domanda che un beneficiario presenta all'Organismo Pagatore o altro ente delegato per ottenere il pagamento, sia esso in anticipo, un acconto o un saldo.

Domanda on-line: istanza presentata attraverso mezzi informatici.

Fascicolo aziendale: documento cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, dei dati anagrafici, ubicazione, sede legale, dati di produzione, trasformazione, commercializzazione etc.

FEASR: il Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) è lo strumento finanziario comunitario che, agendo in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della Politica Agricola comune, è finalizzato alla promozione dello sviluppo rurale attraverso il miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale; miglioramento dell'ambiente e del paesaggio rurale; miglioramento della qualità di vita e diversificazione dell'economia rurale.

Home banking: operazioni bancarie effettuate dai clienti degli istituti di credito tramite una connessione remota con la propria banca, tramite il computer del proprio domicilio e/o azienda.

IAP: ai sensi del D.Lgs. 99/2004, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nelle zone svantaggiate tali percentuali sono ridotte al 25%.

Know-how: conoscenze e abilità operative necessarie per svolgere una determinata attività lavorativa.

Operazione: l'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, contratto, accordo o altra azione selezionata secondo criteri stabiliti dalle disposizioni attuative del PSR attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.

Organismo pagatore: organo responsabile dei controlli e dell'istruttoria delle domande di pagamento come definiti dal reg.(CE) n. 1975/2006 e svolge le attività di pagamento ed erogazione degli aiuti.

SAL (Stati di Avanzamento Lavori): documentazione relativa alla fase di avanzamento dei lavori progettuali per i quali è stato richiesto il finanziamento al fine dell'erogazione di acconti sull'importo totale ammesso.

Software: programma o un insieme di programmi in grado di funzionare su un computer, su una rete informatica o su un impianto automatizzato.